



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 30555/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Permanenti III, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme sull'organizzazione turistica territoriale della Regione Campania" Reg. Gen. n. 109

Ad iniziativa del Consigliere D'Angelo.
Depositata il 2 novembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **16 NOV 2010**

IL PRESIDENTE



*Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea*

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Norme sull’organizzazione turistica territoriale della Regione
Campania”*

Ad iniziativa del Consigliere D’Angelo

(Registro Generale numero 109)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

La Campania è una terra dotata di bellezze naturali come poche altre nel mondo , ed accanto a questo vantiamo cultura , storia, arte, archeologia , siti museali di eccellenza e tanto altro. Non a caso molti siti in Campania sono stati dichiarati patrimonio mondiale UNESCO : il Centro Storico di Napoli ,le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, Caserta, la Reggia, il Parco e San Leucio, la costiera Amalfitana, il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula. Con un patrimonio in dotazione così vasto è evidente che la Campania deve imparare a vivere di turismo e cominciare a considerare questo settore come un reale e concreto volano di sviluppo e di occupazione. Nel mondo abbiamo esempi di territori che pur avendo molto poco da offrire , riescono a “vendersi “ sui mercati di tutto il mondo e per tutto l’anno. Noi potenzialmente abbiamo un’offerta in termini di territorio che non ha uguali accanto ad una storica e millenaria cultura dell’accoglienza , un clima favorevole ed una eno-gastronomia ricca e varia. E’ prioritario dunque veicolare e promuovere l’immagine della regione in Italia e all’estero, mettendo a punto idonee strategie di marketing territoriale mirato a sviluppare tra gli altri il turismo ambientale,culturale e archeologico, nautico, termale, congressuale, religioso, scolastico, enogastronomico, agriturismo. E’ da queste considerazioni dunque che parte la proposta di riorganizzazione degli uffici della regione che abbiamo diviso in settori tematici istituendo anche un settore ispettivo e di vigilanza che intende garantire sia i diritti del turista che la costante qualità dell’offerta turistica campana. La filosofia di fondo intende riaffermare il ruolo centrale che la Regione deve svolgere per generare turismo e per essere riferimento delle strutture turistiche territoriali. Si è ritenuto quindi , indispensabile che la Regione impegnasse buona parte delle sue possibilità per finanziare un evento da stabilizzare ed un altro di respiro nazionale ed internazionale, mediante concorso , intorno ai quali gli operatori turistici abbiano la possibilità di modulare la propria offerta turistica. Non più interventi a pioggia destinati ad accontentare piccole e piccolissime esigenze locali con conseguente dispendio e senza alcun ritorno di immagine. Segnaliamo inoltre quale novità assoluta il finanziamento di percorsi formativi per agenti di polizia turistica sia locale che provinciale che possano garantire la piena funzionalità del decoro della città e della tranquillità dei turisti e l’istituzione di di n. 4 borse di studio destinate a giovani universitari o neo laureati per fornire il nostro contributo a creare delle opportunità per i nostri ragazzi che continuano ad emigrare verso altre regioni privando la Campania della possibilità di fare crescere una futura classe dirigente. Per non duplicare le funzioni della regione, ottimizzandone l’investimento economico, si è resa necessaria all’abolizione degli EE.PP.TT., ma non si è ritenuto di azzerarne le funzioni che sono state attribuite ai nuovi uffici regionali nei capoluoghi di provincia. In sintesi questa è la nostra idea di “Organizzazione turistica” consapevoli che è urgente ed indispensabile , dotare la Regione di uno strumento snello e moderno che ,al passo con le esigenze attuali , possa essere uno stimolo per fare della Campania una regione che non deve aspettare il grande evento una tantum per poter vivere una ribalta nazionale ed internazionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE ECONOMICA

In una Regione come la Campania il turismo costituisce una delle risorse più importanti per le ricadute positive in termini economici/finanziari nonché occupazionali.

Secondo le linee programmatiche di questa legge, la promozione l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture pubbliche in sinergia con quelle private costituiscono il valore aggiunto e la differenza, in termini economici, tra i costi dell'investimento e i ricavi realizzabili dall'attività turistica che a sua volta si ripartisce: in ambito economico-sociale con la valorizzazione della proposta turistica dell'imprenditoria locale con il conseguente aumento dell'offerta di lavoro, nell'ambito della pubblica amministrazione con l'aumento delle entrate per le imposte dirette ed indirette..

Premesso ciò, la proposta di legge individua la provenienza delle risorse economiche nell'ambito delle UPB alle quali afferiscono i capitoli di spesa dell'aera 13 "Turismo e Beni Culturali" del bilancio gestionale della Regione. Spese di competenza e di cassa già previste ma riorganizzate nei capitoli delle UPB di riferimento, secondo i fini della legge, così come stabilito all'articolo 15.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

COSTI	DESCRIZIONE	BENEFICI
10.000.000.00	Evento di richiamo turistico con cadenza annuale di livello nazionale ed internazionale. Promozione, con concorso, di grande evento e/o manifestazione di qualità per promuovere l'immagine della Campania- Campania Felix	richiamo flussi turistici, offerta imprenditoriale, occupazione
1.500.000.00	spesa per la pubblicazione e diffusione di materiale promozionale delle attività turistiche e beni strumentali a sostegno di operatori che movimentano flussi turistici	ritorno d'immagine organizzativa, sostegno agli operatori che movimentano flussi turistici nell'ambito di eventi o manifestazioni di qualità
2.000.000.00	azione di sostegno agli eventi della tradizione locale	sostenere con contributi le proposte turistiche locali di qualità
500.000.00	spesa per organizzazione di percorsi formativi di agenti di polizia locale e provinciale di polizia turistica	formare gli agenti di polizia locale e provinciale per garantire, in collaborazione con le altre forze dell'ordine la sicurezza dei turisti, ritorno di immagine organizzativa
100.000.00	quattro borse di studio per i giovani universitari o neo laureati della Regione Campania per Progetto Turismo Campania	sostenere e valorizzare le capacità e le idee innovative di giovani offrendo borse di studio per approfondire gli studi o specializzazioni



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il turismo riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico e per la crescita culturale e sociale del territorio regionale.
2. La presente legge, nel rispetto del principio di sostenibilità economica e dei rapporti con gli enti locali, disciplina l'organizzazione del settore turistico, con riferimento alle funzioni della regione, delle province e dei comuni.
3. La Regione, con la presente legge, si propone di riorganizzare le funzioni e le competenze degli uffici dell'Assessorato al turismo affinché corrispondano alle diverse intraprese turistiche sul territorio e perché siano costituiti analoghi uffici nei capoluoghi di provincia.
4. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) promozione, in Italia ed all'estero, dell'immagine turistica della Campania;
 - b) valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e culturali;
 - c) miglioramento della qualità dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela dei visitatori anche con la redazione della carta dei diritti del turista e della carta dei servizi turistici;
 - d) riordino e ottimizzazione dei poteri delegati e coordinamento delle funzioni riservate ai vari livelli istituzionali;
 - e) informatizzazione delle informazioni e dell'assistenza agli utenti dei servizi turistici.
5. La Regione riconosce l'intero suo territorio come sistema turistico locale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
(Competenze e funzioni della Regione)

1. Allo scopo di realizzare un equilibrato ed integrato sviluppo del turismo, la regione esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale;
- b) entro il 30 settembre di ogni anno, approva le linee guida e gli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale con particolare riferimento:

- 1) incoming;
- 2) turismo congressuale e fieristico;
- 3) turismo religioso, scolastico, giovanile;
- 4) turismo termale, balneare;
- 5) turismo nautico, sportivo;
- 6) turismo agriturismo, ambientale, naturalistico;
- 7) turismo culturale, archeologico;
- 8) turismo enogastronomico;
- 9) turismo delle arti e dello spettacolo.

c) promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale, in particolare, con l'individuazione, entro il 30 settembre di ogni anno, di un evento di livello nazionale ed internazionale da realizzare e/o stabilizzare con cadenza annuale destinando i fondi di bilancio necessari alla sua realizzazione;

d) valorizzazione del patrimonio turistico regionale mediante l'utilizzo delle risorse paesaggistiche, storiche, monumentali, culturali ed agricole della Campania;

e) determinazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti nel settore turistico;

f) utilizzo, ottimizzazione e verifica degli interventi finanziati dall'Unione Europea;

g) collaborazione con i Ministeri competenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti turistici;

h) vigilanza e controllo sulle funzioni demandate alle province ed ai comuni ed esercizio dei relativi poteri sostitutivi;

i) vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio regionale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;

l) promozione di intese con l'amministrazione statale finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti dei servizi turistici;

m) organizzazione degli esami di abilitazione all'esercizio di professioni turistiche, autorizzazioni all'esercizio di professioni turistiche, autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

2. Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito il Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo (CTPT). Il Comitato è convocato e presieduto dall'Assessore regionale al turismo.
3. Aggiornamenti dell'elenco delle professioni turistiche trasmessi con cadenza annuale dalle Province alla Regione.
4. la Regione, presso la Scuola Regionale di Polizia Locale, organizza percorsi formativi per gli agenti locali e provinciali di polizia turistica in grado di parlare almeno una lingua tra le più diffuse.
5. La Regione al fine di favorire l'accesso alle strutture ricettive, stabilimenti balneari e termali, percorsi naturalistici, collabora con Comuni, Province e Comunità Montane per creare opportunità di fruibilità turistica ai soggetti a ridotta mobilità.
6. La Regione riorganizza la propria struttura amministrativa e tecnica, nell'ambito dell'Assessorato al Turismo, a fronte della presente legge.
7. La Regione esercita in via privativa ed assoluta le funzioni di controllo, vigilanza ed ispezione della qualità dell'offerta turistica delle relative strutture per verificare che non solo esistano le caratteristiche di legge per esercitare l'attività turistica considerata ma che persista sempre lo stesso standard per tutto il periodo esercente l'attività. Ciò per garantire all'utente una costante coerenza della qualità offerta dagli standard di legge.
8. La Regione promuove protocolli d'intesa con il Ministero degli Interni per l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel settore turistico.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Modifica alla legge regionale del 4 luglio 1991, n.11 e s. m.)

1. L'assessorato al turismo è organizzato in settori, servizi e posizioni sia a livello centrale che a livello periferico, articolando il complesso delle competenze anche presso ciascuno dei cinque capoluoghi di provincia in modo da essere territorialmente vicini alle attività turistiche su tutto il territorio regionale. Gli uffici nei capoluoghi di provincia prenderanno il nome di Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per il Turismo (STAPT).
2. L'Assessorato al turismo della Regione potenzia la propria rete informatica e web. Realizza una banca dati in ordine ai servizi turistici offerti da soggetti pubblici e privati nel territorio regionale. Le informazioni contenute nella banca dati saranno pubblicate sul sito internet dell'Assessorato.
3. La presente legge modifica e sopprime la parte dell'allegato "A" di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1991, n.11 denominato "Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Terziario" limitatamente ai due capoversi nei quali si organizzano le funzioni e le competenze dei Settori dell'Assessorato al turismo, così sostituendoli:

Settore:

Strutture ricettive ed accoglienza :

- alberghi, alberghi-centri benessere, hotel, motel, villaggio-albergo, residenze turistico alberghiere;
- campeggi, villaggi turistici, affittacamere;
- case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna.
- Case religiose, agriturismo, country house, bed and breakfast;
- Strutture congressuali.

Settore:

Porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ai fini turistici ricreativi :

- nautica da diporto - approdi turistici, stabilimenti balneari;
- aeroporti , eliporti, avio superficie, reti ferroviarie;
- strutture sportive.

Settore:

Programmazione e promozione turistica:

- rapporti con il Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo;
- IAT, agenzie di viaggio, guide turistiche ed altre professionalità turistiche;
- siti archeologici, siti museali;
- accordi convenzionali con il Ministero dei Beni Culturali per la fruizione di condizioni agevolate per l'offerta turistica dei siti archeologici e museali;
- eventi turistici di rilievo nazionale ed internazionale;
- ideazione e stampa del materiale pubblicitario della Regione Campania;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- stampa e aggiornamento della Carta dei Diritti del Turista con le seguenti informazioni:

1. norme di rispetto e tutela dei luoghi turistici;
2. i servizi a supporto della disabilità;
3. norme valutarie, doganali;

- stampa e aggiornamento della Carta dei Servizi Turistici con le seguenti informazioni:

1. presentazione dei siti turistici;
2. indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e per il tempo libero presenti sul territorio;
3. descrizione dei prodotti agricoli ed artigianali tipici della Regione;
4. elenco delle principali manifestazioni culturali locali, fieristiche, congressuali e dei grandi eventi;
5. descrizione delle card finalizzate all'offerta di servizi turistici integrati;
6. indicazione dei recapiti delle forze dell'ordine;
7. indicazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico;
8. la stampa deve essere prevista in almeno 4 lingue e la distribuzione deve essere effettuata presso i maggiori siti turistici, gli uffici lat, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio).

Settore:

Osservatorio controllo qualità, vigilanza ed ispezioni:

- verifica marketing territoriale Comuni e Provincie;
- raccolta e verifica flussi turistici;
- rilevazione disservizi e reclami segnalati dagli utenti;
- vigilanza ed ispezioni sulla permanenza dei requisiti riferiti alla classificazione; delle attività delle imprese turistiche;
- attività di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo;

4. La stampa della Carta dei Diritti del Turista e la carta dei Servizi Turistici deve essere prevista in almeno 4 lingue e la distribuzione deve essere effettuata presso i maggiori siti



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

turistici, gli uffici IAT, le associazioni Pro - Loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio.

5. Il Settore 04 invia i rilievi ispettivi ai Comuni, alle Province e alle Associazioni di categoria e chiede l'immediata sospensione del titolare dell'impresa ispezionata ai sensi dell'articolo 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni, ove questi non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

6. I Settori provinciali, dell'Assessorato al turismo (STAPT), oltre a svolgere, in raccordo con l'Aerea generale di coordinamento, le funzioni e le competenze di cui al comma 3, devono sostenere gli operatori che movimentano flussi turistici, nell'ambito di eventi e/o manifestazioni di qualità, con offerte di servizi strumentali.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessorato al turismo della regione, individua ed allestisce i locali entro i quali allocare i nuovi uffici regionali in ambito provinciale, subentrando, ove le condizioni economiche fossero compatibili, nei locali utilizzati dai disciolti EE.PP.TT.

AR



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo - CTPT)

1. Con la presente legge è istituito, presso l'Assessorato al turismo, il Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo.
2. Il Comitato, con funzioni esclusivamente consultive, propone :
 - a) le linee guida e gli atti di indirizzo annuali dello sviluppo;
 - b) le strategie e le politiche di marketing regionale più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale;
 - c) gli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici;
 - d) la promozione la partecipazione della Regione a borse, fiere ed altre manifestazioni;
 - e) la pubblicità, la diffusione dei dati e degli studi dei flussi turistici regionali;
 - f) all'Assessore, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, le priorità di assegnare contributi agli eventi segnalati dalle Province di cui alla lettera d), comma 1, del successivo articolo 8 da ricomprendere nel bilancio regionale annuale;
 - g) l'inserimento di messaggi promozionali nelle rispettive reti informative e nelle pubblicazioni edite dagli Assessorati;
 - h) campagne pubblicitarie sui principali canali di comunicazione italiani, stranieri;
 - i) ogni anno l'indizione del concorso " CAMPANIA FELIX" di cui al successivo articolo 6.
3. L'Assessore al turismo, preso atto delle proposte del Comitato di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma 2, trasmette la relativa richiesta di parere alla III Commissione permanente del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, entro il trenta settembre di ogni anno, tramite gli uffici della Regione , pubblica on-line un avviso denominato "Progetto Turismo Campania" riservato esclusivamente ai giovani universitari e ad i neo laureati nell'anno accademico in corso, della Regione Campania, per l'assegnazione di quattro borse di studio alle migliori proposte di idee innovative finalizzate ad uno dei seguenti obiettivi:
 - a) promozione e valorizzazione dell'immagine e/o delle risorse turistiche della Campania;
 - b) miglioramento della qualità dell'accoglienza e dell'assistenza al turista;
 - c) "vendita" del prodotto Campania;
 - d) nuove opportunità di business che consentano di attrarre investimenti per il settore.
5. Le borse di studio di euro 25.000,00 ciascuna potranno dare l'accesso all'iscrizione a corsi di perfezionamento, stage, masters, college o al pagamento di rette universitarie indicati dai giovani vincitori. Il Comitato sceglierà le quattro migliori idee da premiare. Il Comitato ha facoltà di proporre la realizzazione di una delle idee.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea
Art. 5

(Composizione e durata del Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo)

1. Il Comitato è composto:

- a) Presiede l'Assessore al Turismo della Regione Campania o un suo delegato dirigente dell'Area di Coordinamento dell'Assessorato;
- b) Presidenti delle Province della Campania o il loro Assessore delegato;
- c) Presidente Unioncamere o un suo delegato;
- d) Presidente Confindustria regionale o un suo delegato;
- e) Presidente della Confesercenti o un suo delegato;
- f) Presidente della Confcommercio o un suo delegato;
- g) Da 5 esperti nel settore turistico, su proposta dell'assessore regionale al turismo;
- h) Un rappresentante della Curia vescovile di Napoli;
- i) Un rappresentante dell'aeroporto, del porto e delle ferrovie;

2. Il Comitato ove lo ritenesse utile ha facoltà di invitare un rappresentante degli Enti locali interessati alle materie in discussione.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Turismo, entro trenta giorni dalla costituzione della Giunta regionale, è determinata la composizione del Comitato.

4. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura. Alla scadenza della legislatura resta in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.

5. Il Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, nomina i componenti del Comitato.

6. Per la partecipazioni alle riunioni del Comitato i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Grande evento e/o manifestazione di qualità "campania felix")

1. Per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 1 della presente legge, il Comitato, ogni anno, entro il 30 settembre, propone l'indizione di un concorso a livello nazionale ed internazionale denominato "Campania Felix" per la progettazione e/o promozione di grandi eventi e/o manifestazioni di qualità al fine di promuovere l'immagine della Regione ed i flussi turistici. L'Assessore nei dieci giorni successivi dalla ricezione della proposta dispone che l'ufficio regionale competente predisponga il bando di gara.
2. Il bando di cui al precedente comma 1, deve fare riferimento agli articoli 108 e 109 del Codice degli appalti Pubblici di cui al Dlgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il bando inoltre deve prevedere ai fini dell'aggiudicazione un punteggio particolare per i concorrenti che presentano nella loro compagine aziende iscritte alle Camere di Commercio della Campania almeno da cinque anni.
3. L'ufficio regionale competente deve, nel termine di dieci giorni dalla richiesta, dell'Assessore predisporre il bando ed avviare tutte le procedure necessarie per l'indizione del concorso.
4. I termini previsti nel presente articolo sono da intendersi come perentori.
5. L'ufficio regionale competente per le procedure di gare, nella previsione di cui al precedente articolo 4, comma 5, indice la gara ed il relativo bando secondo la normativa vigente.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

(III Commissione permanente del Consiglio Regionale)

1. La III Commissione permanente del Consiglio Regionale, nell'ambito della presente legge, svolge le attività di cui all'articolo 43 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6.
2. La Commissione esprime il parere su gli atti d'indirizzo di cui alle lettere a), b), c) comma 2 , dell'articolo 4, entro venti giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, senza che la Commissione si sia pronunciata, lo stesso si intende acquisito in senso favorevole.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8
(Competenze delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
 - a) partecipano al Comitato di cui al precedente articolo 4.
 - b) partecipano alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale;
 - c) promuovono e contribuiscono alle offerte turistiche legate alla tradizione locale, ai monumenti e siti turistici che insistono sul proprio territorio di competenza;
 - d) in riferimento alla lettera c), segnalano, entro il 30 settembre di ogni anno, alla regione gli eventi da sostenere che possono essere ricompresi nella previsione economica regionale;
 - e) istituiscono, nell'ambito del corpo di agenti di polizia provinciale, unità di agenti di polizia turistica con la conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle più diffuse;
 - f) sostengono e coordinano i comuni nell'esercizio delle loro attribuzioni;
 - g) provvedono alla tenuta degli elenchi e degli albi dei soggetti esercenti attività turistiche e delle associazioni pro-loco e trasmissione degli stessi alla Regione con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno;
 - h) provvedono per le proprie competenze, in accordo con i Comuni e le Associazioni di categoria ai compiti di cui all'articolo 3, comma 5, entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
 - a) organizzano, anche in collaborazione con altri enti interessati, iniziative e manifestazioni turistiche di interesse locale;
 - b) elaborano e trasmettono agli uffici di informazione ed accoglienza turistica, con cadenza trimestrale, informazioni concernenti il livello dell'offerta turistica locale.
 - c) rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle strutture ricettive e la loro classificazione;
 - d) rilasciano le autorizzazioni all'esercizio degli stabilimenti balneari;
 - e) collaborano con Provincia e Regione per i compiti di cui all'articolo 3, comma 5, entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta;
 - f) collaborano con le forze dell'ordine al mantenimento della sicurezza degli utenti dei servizi turistici anche individuando, nell'ambito del corpo degli agenti di polizia municipale, unità di agenti di polizia turistica con la conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle più diffuse;
2. I Comuni, ai fini di un offerta turistica di qualità, devono:
 - a) salvaguardare il proprio ambiente naturalistico con la gestione integrata dei rifiuti;
 - b) sviluppare e sostenere la vivibilità urbana;
 - c) conservare, promuovere e salvaguardare il proprio patrimonio culturale, storico e artistico;
 - d) organizzare sul proprio territorio percorsi ciclo - turistici.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10

(Uffici di informazione ed accoglienza turistica – IAT)

1. Gli uffici di informazione ed assistenza turistica – uffici IAT – sono istituiti e gestiti nelle aree di maggiore richiamo turistico da parte dei comuni in forma singola o associata.
2. La Regione, sulla base degli studi svolti in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative dei flussi turistici locali, alla distribuzione delle risorse turistiche, delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, individua i comuni in cui localizzare gli uffici IAT.
3. Gli uffici IAT svolgono gratuitamente attività di:
 - a) accoglienza dei turisti;
 - b) informazione sui servizi turistici offerti, sulle attrattive locali, sulle manifestazioni culturali programmate nonché sulla disponibilità di posti letto presso le singole strutture ricettive, secondo i dati a tal fine forniti da queste ultime;
 - c) distribuzione di materiale informativo e promozionale;
 - d) raccolta di segnalazioni di disservizi e reclami.
4. Gli uffici IAT sono gestiti direttamente dai Comuni in strutture proprie con proprio personale, che abbia almeno la conoscenza di una delle lingue straniere maggiormente parlate.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11
(Comunità Montane)

1. Le Comunità Montane nell'ambito delle loro funzioni e compiti amministrativi, in collaborazione con gli Enti interessati, provvedono:

- a) con programmi operativi annuali, al piano di recupero, manutenzione, messa in sicurezza e vigilanza dei sentieri montani e collinari adibiti a percorsi turistici;
- b) alla promozione dell'eco- turismo con progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette;
- c) alla promozione dello sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale;
- d) organizzano percorsi cicloturistici ed equestri;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea
Art. 12
(Parchi, riserve naturali)

1. I parchi e le riserve naturali collaborano a sostenere il sistema turistico provinciale con attività e funzioni coordinate con Comuni , Comunità Montane e Provincia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 13

(Associazioni Pro-Loco)

1. Le associazioni pro-loco sono disciplinate dalla legge regionale del 9 novembre 1974, n. 61 così modificata all'articolo 5: " L'Associazione pro-loco interessata all' iscrizione all'albo regionale deve presentare apposita domanda al settore competente dell'Assessorato regionale al turismo, corredata da copia dell'atto costitutivo dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività che la pro-loco intende svolgere."
2. L'articolo 7 della predetta legge è interamente soppresso.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 14

(Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo)

1. Gli enti provinciali per il turismo – Ept – e le aziende autonome di cura e soggiorno per il turismo – Aacst – sono soppressi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, conferisce ai commissari straordinari degli Ept e delle Aacst funzioni di commissari liquidatori degli stessi.
3. Entro 90 giorni dall'attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, i commissari liquidatori trasmettono alla giunta regionale:
 - a) lo stato di consistenza patrimoniale e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti;
 - b) il bilancio di liquidazione;
 - c) l'elenco del personale in servizio, corredato dall'indicazione dei relativi titoli, qualifiche e professionalità, nonché dei dati inerenti il trattamento economico, contributivo, previdenziale e di quiescenza dello stesso.
4. La regione, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3 e previa redazione di un apposito verbale, subentra nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi degli Ept e delle Aacst. Con delibera di giunta regionale sono definite le modalità di trasferimento del patrimonio degli Ept e delle Aacst alle province o ai comuni.
5. Entro 60 giorni dalla redazione del verbale previsto al comma 4, il personale di cui al comma 3, lettera c), è trasferito alla Regione o su richiesta, presso le province o i comuni e conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.
6. I commissari liquidatori, entro 15 giorni dal compimento dell'ultimo atto di propria competenza, trasmettono la relazione finale sull'attività svolta al presidente della giunta regionale, il quale, nei successivi 10 giorni, dichiara l'estinzione del relativo ente o azienda.
7. Tutte le norme in contrasto con il seguente articolo sono abrogate e le competenze sono assorbite dalla Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per le finalità di cui:
 - a) alla lettera c), comma 1, articolo 2 e articolo 6 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 10.000.000.00 sul capitolo 4401 dell'UPB 2.9.26 la cui denominazione è così modificata "Evento di richiamo turistico con cadenza annuale di livello nazionale ed internazionale. Promozione, con concorso, di grande evento e/o manifestazione di qualità per promuovere l'immagine della regione ed i flussi turistici – Campania Felix";
 - b) all'articolo 3, comma 4, della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 1.500.000,00 sul capitolo 4434 dell'UPB 2.9.26 la cui denominazione è così modificata "spesa per la pubblicazione e diffusione di materiale promozionale delle attività turistiche, nonché il sostegno con beni strumentali a gli operatori che movimentano flussi turistici, nell'ambito di eventi e/o manifestazioni di qualità";
 - c) all'articolo 4 comma 2 lettera f) della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 2.000.000.00 sul capitolo 4464 dell'UP 2.9.26 la cui denominazione è così modificata "azione di sostegno agli eventi della tradizione locale";
 - d) all'articolo 2, comma 4, della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 500.000.00 sul capitolo 334 del'UPB 6.23.106 la cui denominazione è così modificata "spesa per l'organizzazione di percorsi formativi per gli agenti locali e provinciali di polizia turistica";
 - e) all'articolo 4, comma 4, della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 100.000.00 sul capitolo 4405 dell'UPB 2.9.26 la cui denominazione è così modificata "quattro borse di studio per i giovani della regione Campania per Progetto Turismo Campania".
2. Sono soppressi i seguenti capitoli di bilancio:
 - a) capitolo 4402 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
 - b) capitolo 4403 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- c) capitolo 4405 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
- d) capitolo 4408 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
- e) capitolo 4410 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
- f) capitolo 4411 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
- g) capitolo 4450 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4434 della medesima UPB;
- h) capitolo 4464 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4434 della medesima UPB;
- i) capitolo 172 UPB 6.23.50;
- j) capitolo 673 UPB 3.11.32;
- k) capitolo 2156 UPB 1.1.2156;
- l) capitolo 5312 UPB 3.11.32;
- m) capitolo 5350 dell'UPB 3.11.32;
- n) capitolo 5352 dell'UPB 3.11.32;
- o) capitolo 5358 dell'UPB 3.11.32;
- p) capitolo 552 dell'UPB 6.23.57;
- q) capitolo 666 dell'UPB 6.23.237;
- r) capitolo 2066 dell'UPB 6.23.237;
- s) capitolo 5222 dell'UPB 6.23.57;
- t) capitolo 2335 dell'UPB 1.57.101.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 16

(Abrogazioni norme legislative)

1. Dalla data in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le norme incompatibili e in particolare le seguenti disposizioni di legge:
 - a) legge regionale del 29.3.1984, n. 24 e successive modificazione e regolamento attuativo;
 - b) art.40, legge regionale 26.7.2002, n 15;
 - c) articolo 82 legge regionale 11.08. 2001, n. 10;
 - d) comma 13, articolo 1, legge regionale del 21.01.2010, n.2;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 17

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.